

**A.Di.S.U. AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA**  
**Servizio lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio**  
**Sezione Gare e contratti**

**Procedura aperta per l'affidamento in concessione "BAR 110 Caffè"**  
**Periodo 2020-2026**  
**(Bar-ristorante-cultura-animazione-intrattenimento)**  
**Via Pascoli, Perugia**

**CIG 81446856AE**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**INFORMAZIONI GENERALI**

Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando di gara pubblicato sulla GURI n. 2 del 8.01.2020, cui è allegato e di cui costituisce parte integrante, relative ai requisiti e alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'A.Di.S.U. alle modalità di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative alla presente concessione.

Con determina a contrarre n. 1022 del 18 dicembre 2019 del l'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (di seguito Agenzia/stazione appaltante) ha disposto di procedere all'affidamento in concessione del servizio di gestione "BAR 110 caffè" per il periodo 2020-2026 attraverso una gara aperta ai sensi degli artt. 58, 60 e 164 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (Codice).

Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Agenzia ai sensi dell'art. 21 del Codice.

Il luogo di svolgimento delle prestazioni è il comune di Perugia. CIG 81446856AE

Il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è: Ing. Marco Fabiani mail:

[marco.fabiani@adisu.umbria.it](mailto:marco.fabiani@adisu.umbria.it)

**ART. 1) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

**1.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara e relativa modulistica allegata
- 3) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
- 4) Schema di contratto

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.adisu.umbria.it> sezione "Gare ed Appalti" e sulla piattaforma telematica nella quale sarà espletata la procedura, all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_umbriadc](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc)

## 1.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare secondo le modalità previste dall'art. 8 dell'allegato Disciplinare telematico di gara, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, secondo le modalità previste dall'art. 8 dell'allegato Disciplinare telematico di gara.

## ART. 2) COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo se diversamente disposto dal presente disciplinare, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [adisu@pec.it](mailto:adisu@pec.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## ART. 3) OGGETTO DELLA CONCESSIONE E SUDDIVISIONE IN LOTTI

### 3.1 OGGETTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione dei servizi di bar, ristorazione, paninetteria, pizzeria, ed eventuali eventi culturali, intrattenimento e animazione (ad esempio concerti, discoteca, eventi teatrali, etc) da realizzare nella struttura denominata "110 Caffè" sita a Perugia in via Pascoli.

Il contratto comprende l'esecuzione dei seguenti servizi connessi:

- custodia e gestione della struttura, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi concessi in uso;
- manutenzione ordinaria e straordinaria, con le limitazioni indicate nel presente documento, dei locali, impianti, attrezzature e arredi;
- disinfestazione;
- pulizia dei locali e di tutte le aree di pertinenza (l'intero piazzale esterno, scalini di accesso dalla strada, vie di esodo,...);

nonché gli investimenti indicati all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** "Errore. L'origine riferimento non è stata trovata." del Capitolato e quelli che l'operatore economico intenderà realizzare di

cui all'Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. "Errore. L'origine riferimento non è stata trovata." del Capitolato.

Descrizione attività	Principale/accessoria	CPV
Servizi di gestione bar	Principale	55410000-7

Il Concessionario deve eseguire i servizi in conformità alle specifiche tecniche minime riportate nel presente capitolato nonché a regola d'arte e in piena autonomia organizzativa.

Il servizio deve essere svolto in un'ottica di massimizzazione della soddisfazione dell'utente.

Per la descrizione dettagliata di tutte le prestazioni oggetto della concessione si fa rinvio al Capitolato.

### 3.2 SUDDIVISIONE LOTTI

La concessione non è suddivisa in lotti al fine di conseguire economie di mercato, soddisfare esigenze di uniformità di gestione e controllo del servizio stesso nonché garantire un livello prestazionale all'utenza qualitativamente uniforme fra tutte le strutture.

## ART. 4) DURATA DELLA CONCESSIONE, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

### 4.1 DURATA

La concessione avrà durata di **sette anni** a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Di seguito vengono elencati le possibili opzioni contrattuali relative alla durata:

- a) è ammessa la facoltà di ripetizione del servizio per ulteriori n.2 anni ai sensi dell'art.63, comma 5 del D.Lgs 50/2016. La facoltà di esercitare l'opzione la ripetizione del contratto è in capo esclusivamente all'ADISU. Il rinnovo del contratto avverrà alle medesime condizioni;
- b) è ammessa la facoltà di proroga di ulteriori n.6 mesi ai sensi dell'art. 106 c.11 del DLgs 50/16 (c.d."proroga tecnica");
- c) è ammessa l'esecuzione del contratto anticipata delle prestazioni contrattuali, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, nelle ipotesi e secondo le prescrizioni di cui all'art. 32 del d.lgs.

### 4.2 IMPORTO DELLA CONCESSIONE E DEL CANONE

Il valore stimato della concessione ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice è pari ad € **4.072.681,07** iva esclusa.

La concessione del servizio comporta il versamento in favore dell'ADISU di un canone di concessione annuo equivalente al valore offerto in fase di gara.

Il valore del canone annuo posto a base d'asta, rispetto alla quale ciascun concorrente deve offrire la propria offerta, è così articolata:

- quota fissa, sottoposta a rialzo in sede di gara (offerta economica), di € **35.000,00** (IVA esclusa) come importo annuo da corrispondere all'ADISU a titolo di canone concessorio fisso per l'utilizzo della struttura;
- quota variabile aggiuntiva, non sottoposta a rialzo in sede di gara, del 5% (cinque per cento) da applicare alla somma complessiva dei corrispettivi annui (fatturato al netto IVA), eccedenti il valore annuo stimato della concessione indicato all'Art. 1.5, derivanti dall'utilizzo della struttura.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla descrizione i cui all'art. 1.4 del Capitolato.

## ART. 5) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Sono ammessi alla gara i seguenti operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi artt. 6 e 7 del disciplinare:

- operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere

b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria

e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **ART. 6) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE**

**Sono esclusi** dalla alla gara i concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (cfr. "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 di cui al Comunicato del Presidente Anac dell'8/11/2017);

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del

d. m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d. l. 3 maggio 2010, n. 78.

In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, ciascun componente del raggruppamento o consorzio ordinario o aderente al contratto di rete o GEIE dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale.

In caso di partecipazione alla gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili i requisiti di ordine generale devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio.

## ART. 7) CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art.50 del d.lgs. 50/2016, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, il Concessionario è tenuto ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015. Detta applicazione deve essere intesa nel senso che il Concessionario subentrante, qualora per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente gara, necessiti di maggior personale rispetto alla sua organizzazione, si impegna ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del Concessionario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione del Concessionario prescelto dall'imprenditore subentrante. Per l'elenco del personale impiegato si fa rinvio Capitolato.

## ART. 8) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

### 8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1) **iscrizione**, se cittadino italiano o di altro stato membro residente in Italia, **nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività attinenti l'oggetto della concessione. Al cittadino di altro stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016. Per le imprese non residenti in Italia, il possesso di tale requisito dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello stato di appartenenza, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 83.

### 8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

2) Possesso di un fatturato **globale medio annuo** riferito agli ultimi tre esercizi non inferiore ad euro **1.000.000** IVA esclusa, tale requisito si ritiene indicativo dell'affidabilità economica e della sostenibilità da parte dell'impresa rispetto alle prestazioni oggetto della concessione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

### 8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

3) Possesso di certificazione del *Sistema di gestione in qualità* secondo la norma **UNI EN ISO 9001**, che sia complessivamente:

- rilasciata da un Organismo accreditato da un Ente unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA;
- in corso di validità.

Il Concessionario dovrà estendere l'ambito di applicazione al sito produttivo in questione entro 3 mesi dalla stipula del contratto.

4) In relazione all'esecuzione di opere edili: **requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 o in alternativa possesso dell'attestazione SOA** relativa ai lavori da eseguire (interventi obbligatori ed eventuali migliorie).

5) in relazione alla esecuzione delle attività di manutenzione impianti: **abilitazione ai sensi del D.M. n. 37/2008 art. 1, comma 2, lett. a, b, c, d, e, g. (Il concorrente dovrà essere abilitato in fase esecutiva a rilasciare le dichiarazioni di regolare esecuzione degli impianti, nel rispetto del D.M. 37/2008).**

**N.B.** Come chiarito con il comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 24.06.2011, il possesso delle abilitazioni relative alle opere impiantistiche, ai sensi del D.M. 37/08, non costituisce un requisito di partecipazione alla gara. Tuttavia, l'aggiudicatario dovrà in ogni caso dimostrare in fase esecutiva di essere in possesso del requisito.

## **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI**

**Il requisito richiesto all'art. 8.1 nr. 1** ovvero "l'iscrizione alla CCIAA" deve essere posseduto:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- nell'ipotesi di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma, lettera c), del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici dell'appalto.

**Il requisito richiesto all'art. 8.2 nr. 2 ovvero fatturato globale medio annuo** deve essere posseduto:

in caso di raggruppamento/consorzio il requisito deve essere soddisfatto:

- dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura del 70% dall'impresa mandataria;
- nel raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria;
- nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (prevalente e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

**Il requisito richiesto all'art. 8.3 nr. 3 ovvero certificazione Qualità UNI EN ISO 9001** deve essere posseduto in caso di raggruppamento/consorzio almeno dalla mandataria.

**I requisiti richiesti all'art. 8.3 nr. 4 ovvero requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010** o in alternativa possesso dell'**attestazione SOA** relativa ai lavori da eseguire (interventi obbligatori ed eventuali migliorie) deve essere posseduto. In caso di raggruppamento/consorzio, in linea con quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 con l'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.

**Il requisito richiesto all'art. 8.3 nr. 5 ovvero l'abilitazione ai sensi del D.M. n. 37/2008** art. 1, comma 2, lett. a, b, c, d, e, g; deve essere posseduto dalla/e impresa/e del raggruppamento che svolgerà/svolgeranno le specifiche attività per le quali sono richieste le abilitazioni.

## **ART. 9) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art.81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, richiedere la generazione del codice PassOE tramite il sistema AVCpass messo a disposizione dall'ANAC.

Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente e dal presente disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

## ART. 10) AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo, consorziato o in raggruppamento ai sensi dell'art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice e del disciplinare, necessari per partecipare alla procedura di gara, e in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, fatta eccezione per i divieti di avvalimento previsti da specifiche disposizioni normative.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo del contratto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del contratto.

A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.

## ART. 11) SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dall'art. 105 e 174 del dlgs 50/2016.

## ART. 12) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all'articolo 93, D.L.gs. n. 50/2016 da una **garanzia provvisoria**, di importo pari a **€ 81.453,62** (equivalente al 2% del valore della gara), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto



legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso:

- Banca: UNICREDIT - Filiale di via Fabretti 97
- IBAN IT28E0200803043000000853695
- Beneficiario Ragione sociale: ADISU Umbria Sede: Via Benedetta 14, Perugia (PG ) P.IVA: 00453460545

Causale bonifico: Concessione BAR 110 Caffè - garanzia provvisoria 81446856AE

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della procedura, vengano riaperti/prorogati i termini per la presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere – a propria cura e spese - ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione della stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva, inoltre, di chiedere ai concorrenti di provvedere – a loro cura e spese – la proroga del periodo di validità del documento di garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione della presente procedura di gara.

### **ART. 13) SOPRALLUOGO**

È previsto - **a pena di esclusione** - il sopralluogo obbligatorio, per prendere visione dei luoghi, delle strutture, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi interessati alla gara in questione, provvedere alla verifica delle misure e degli ingombri in relazione agli ambienti e agli impianti tecnologici presenti.

All'esito del predetto sopralluogo, il concorrente si intenderà adeguatamente edotto sugli elementi da considerare per formulare l'offerta più conveniente per l'aggiudicazione della gara in questione, considerato che il concorrente formula l'offerta in base a calcoli di propria convenienza e con rinuncia ad ogni pretesa o rivalsa economica aggiuntiva rispetto al prezzo contrattualmente stabilito al momento dell'aggiudicazione.

Per partecipare i soggetti interessati dovranno presentare, fino al settimo giorno antecedente il termine ultimo per la presentazione delle offerte, specifica richiesta *[redatta secondo il modello allegato – "Richiesta Sopralluogo"]* tramite PEC a [adisu@pec.it](mailto:adisu@pec.it) indicando, i seguenti dati :

- relativi all'impresa:
- ragione sociale
- PIVA
- Indirizzo sede
- PEC
- relativi alla persona incaricata ad effettuare il sopralluogo:
- Nome e cognome
- Data e luogo di nascita
- Codice fiscale
- Telefono
- Email di contatto
- Ruolo in azienda
- Estremi del documento di riconoscimento.

A tali richieste sarà data conferma da parte di ADISU tramite PEC/email, nella quale saranno indicati giorno, ora e luogo di appuntamento.

Gli incaricati, come sopra segnalati dal concorrente al momento della prenotazione, dovranno presentarsi al sopralluogo con un documento d'identità in corso di validità.

Il sopralluogo potrà essere effettuato in nome e per conto di un solo concorrente, singolo o raggruppato, espressamente indicato al momento della richiesta di prenotazione. In caso di raggruppamento/consorzio il predetto sopralluogo deve essere eseguito dal raggruppamento nel suo complesso.

Al termine del sopralluogo sarà rilasciato un attestato di avvenuto sopralluogo che andrà inserito nella "Busta A" tra i documenti richiesti per la partecipazione.

L'effettuazione del sopralluogo va inteso come elemento essenziale in quanto indispensabile per la formulazione dell'offerta. La sua mancata effettuazione comporterà, pertanto, l'esclusione dalla gara, e tale mancanza non potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 d.lgs. 50/2016. Il soccorso istruttorio di cui al citato art. 83, comma 9 d.lgs. 50/2016 verrà comunque attivato e sarà applicabile per il caso di mancato inserimento dell'attestato di sopralluogo - tempestivamente effettuato - nella "busta A" tra i documenti richiesti per la partecipazione.

#### **ART. 14) CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.**

I concorrenti devono presentare, all'atto di presentazione dell'offerta, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di cui all'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, recante evidenza del codice identificativo di gara e della data di pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione dell'offerta. Il contributo è dovuto per un importo pari ad **€. 140,00**. Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla mandataria.

#### **ART. 15) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Per partecipare alla procedura telematica, i concorrenti dovranno seguire le istruzioni di caricamento della "documentazione amministrativa", "dell'offerta tecnica" e "dell'offerta economica" contenute nel Disciplinare telematico, allegato alla Documentazione di gara.

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Tale documentazione dovrà essere datata e firmata dal Legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa, come anche dovrà essere indicata data e firma su ogni eventuale informazione fornita come allegato.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

**Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli

offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **ART. 16) SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento, aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine massimo di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante **procede all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

## **ART. 17) CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella Documentazione amministrativa devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. istanza di partecipazione alla gara;
2. documento di gara unico europeo (DGUE) con relativa dichiarazione integrativa di cui al modello allegato al disciplinare;
3. PASSOE;
4. cauzione provvisoria;
5. ricevuta di pagamento del contributo all'A.N.A.C.;
6. documentazione relativa all'avvalimento;
7. documenti necessari in caso di fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale

**1) Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione/i sostitutiva/e relativa alle condizioni di partecipazione e requisiti minimi di ammissibilità**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, redatta come da modello appositamente predisposto dalla stazione appaltante, allegata al presente.

Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

-nel caso di raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/Geie non ancora costituiti, il modello deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio/Geie; nel caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE già costituiti, il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti.

-nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Le attestazioni contenute nell'istanza di partecipazione, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; nel caso di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

L'istanza di partecipazione di cui sopra dovrà contenere le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 con le quali il concorrente:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni oggetto del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta.

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

3. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa ;

4. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante pubblicato sul portale dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione trasparente/disposizioni generali”;
6. dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
7. dichiara di osservare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
8. di non incorrere nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
10. dichiara di possedere i requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
11. in caso di RTI/ConSORZI ordinari/GEIE da costituire, dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/ConSORZIO/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
12. in caso di RTI/ConSORZI ordinari/GEIE/Aggregazioni di rete, indica la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa facente parte dell’operatore economico assume.
13. in caso di raggruppamenti di tipo verticale o misto, indica altresì le percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese;
14. in caso di ConSORZI di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, indica le consorziate che fanno parte del ConSORZIO e quelle per le quali il ConSORZIO concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
15. di essere oppure non essere una microimpresa/piccola e media impresa ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett aa) del d.lgs 50/16,
16. *(ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria)* dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;

**1)** Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 – redatta utilizzando il documento di gara unico europeo - DGUE e relativa dichiarazione integrativa allegati al presente disciplinare.

*(Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare 18.7.2016 n. 3, ha adottato le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.174 del 27-7-2016. Le suddette Linee guida recano, in allegato, il modello di DGUE adattato alla legislazione nazionale, che viene pertanto allegato anche al presente disciplinare. Il*

*concorrente dovrà avere massima cura nell'integrare il predetto modello DGUE con le dichiarazioni di requisiti e informazioni richieste dal presente disciplinare. (Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice).*

con la quale il concorrente dichiara, in particolare:

- a) che nei propri confronti non ricorrono ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, come indicate alla parte III – Sez. A – B – C – D del DGUE;
- b) iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di cui all'art. 8.1 del presente disciplinare (Parte IV Sezione A del DGUE);
- c) il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. 8.2 del presente disciplinare (Parte IV Sezione B del DGUE);
- d) il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 8.3 del presente disciplinare (Parte IV sezione C del DGUE);
- e) l'intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto (Parte II Sezione D del DGUE); in caso affermativo, occorre indicare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 105 comma 4 del Codice, le prestazioni che intende subappaltare; si precisa che, in tal caso, il DGUE dei subappaltatori, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI.
- e) in caso di ricorso all'avvalimento, l'indicazione dell'impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento (Parte II Sezione C del DGUE); si precisa che, in tal caso, il DGUE dell'ausiliaria, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI.

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve compilare il proprio DGUE;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c) del Codice, il DGUE deve essere compilato sia dal consorzio medesimo che da ciascuna impresa consorziata indicata quale concorrente;
- in caso di avvalimento, il DGUE deve essere compilato anche dall'impresa ausiliaria;
- in caso di subappalto (anche nel caso del "subappalto qualificante"), il DGUE deve essere compilato anche dalle imprese indicate come subappaltatrici;
- le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all'art. 80, co. 1 e 2, del Codice, devono essere rese dal rappresentante legale/procuratore dell'operatore economico. In relazione ai soggetti cui deve essere riferita l'attestazione, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26.10.2016, pubblicato sul sito: [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Attoca=6630](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Attoca=6630).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

L'attestazione del requisito di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice, deve essere riferita anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, co. 3, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere

riferite anche agli stessi soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno la data di pubblicazione del bando di gara. Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 del Codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011. Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

Le attestazioni di cui sopra nonché quella di cui all'art. 80, co. 5 lett. l) del Codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 80, co.3, del Codice), oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

**2) PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b, delibera n. 157 del 17.02.2016 dell'ANAC relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria. In caso di subappalto anche il PASSOE relativo ai subappaltatori.

**3)** Documento attestante la prestazione della **cauzione provvisoria**, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, **dichiarazione sostitutiva** con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito e **copia conforme** della relativa certificazione.

**4) Prova documentale di avvenuto versamento del contributo a favore dell'ANAC di € 140,00** di cui all'art. 14 del disciplinare di gara.

**5)** Dimostrazione avvenuto pagamento dell'imposta di bollo pari ad Euro 16,00. L'operatore economico può procedere mediante il pagamento tramite il modello "F24" dell'agenzia delle Entrate compilato con:

- il codice tributo: 2502
- codice Ufficio o Ente: T3H
- indicare nella descrizione causale il codice CIG della presente procedure di gara

**6)** In caso di **avvalimento**, ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente allega quanto contenuto nel medesimo articolo e in particolare:

a. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la volontà di avvalersi delle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione richiesti per la partecipazione alla gara;

b. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

c. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d. contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti



del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

**7)** Documenti da allegare in caso di **fallimento** autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero in caso di concordato preventivo con continuità aziendale nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice:

a) dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati];

b) dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5;

Nel caso di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, dovrà essere inoltre presentata la documentazione relativa all'avvalimento.

#### **Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

Per i concorrenti che partecipano in forma associata nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora tali documenti non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in

rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009,

n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, nonché della parte e della relativa percentuale di esecuzione del servizio. In caso di RTI verticale o misto, dovranno essere indicate le percentuali dei singoli servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai raggruppamenti temporanei.

## **ART. 18) CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA**

**L'Offerta tecnica** deve essere presentata secondo il modello allegato al presente Disciplinare riportando tutti gli elementi in esso indicati, seguendo le istruzioni previste all'art. 7 del Disciplinare telematico.

Ciascun documento informatico deve essere **sottoscritto DIGITALMENTE** (ai sensi del Dlgs 82/05) dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) ed e) del Codice, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere

sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

## ART. 19) CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

**1) L'OFFERTA ECONOMICA** [redatta secondo il Modello "Offerta Economica"], dovrà riportare fra l'altro:

- il valore del canone annuo offerto (solo quota fissa);
- l'importo relativo agli oneri economici per l'adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro (cd. oneri di sicurezza aziendale) di cui all'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 con riferimento all'intera durata del contratto;
- i costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016 i quali devono essere indicato in maniera complessiva con riferimento all'intera durata del contratto;
- i costi per gli interventi obbligatori e le migliorie.

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto **escluse**:

- offerte **plurime, condizionate o alternative**;
- le offerte con "Canone annuo" inferiore a quello posto a base di gara ("**offerte a ribasso**") - ossia le offerte inferiori a € 35.000,00 oltre IVA;
- ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendale in quanto non sanabile mediante ricorso al cd. soccorso istruttorio;
- mancata indicazione dei costi della manodopera.

**2) IL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO** della gestione in concessione dei servizi di cui all'oggetto che dovrà mettere in evidenza la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria e quindi l'equilibrio complessivo della proposta offerta per tutta la durata del rapporto.

- Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato alle aspettative dell'offerente;
- Per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

**3) DICHIARAZIONE DI ESPERTO ECONOMICO-CONTABILE** che il suddetto piano economico-finanziario è formalmente corretto e che l'intera offerta è tale da assicurare l'equilibrio finanziario.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa e invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le ditte raggruppate nei confronti della Stazione appaltante.

## ART. 20) CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE SEGRETI TECNICO/COMMERCIALI

Quando il concorrente dichiara che alcune parti dell'offerta tecnica, ovvero delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, rappresentino "segreti tecnici o

commerciali”, dovrà presentare relazione che motivi e comprovi la sussistenza di tali segreti tecnici e commerciali e con l'indicazione specifica delle parti dell'offerta di cui ne ritiene espressione.

L'ADISU, qualora venga legittimamente richiesto l'accesso alla documentazione presentata dall'Impresa, procederà ad analizzare la documentazione prodotta.

Qualora a seguito di tale analisi l'ADISU ritenga motivata e comprovata la sussistenza di segreti tecnici o commerciali non consentirà l'accesso alle parti dell'offerta indicate dall'Impresa, salvo quanto disposto dall'art. 53 comma 6 del D.lgs. 50/2016.

Qualora viceversa l'ADISU ritenga totalmente o parzialmente non motivata o comprovata la sussistenza di segreti tecnici o commerciali, consentirà totalmente o parzialmente l'accesso all'offerta presentata da parte dell'impresa.

Nel caso in cui l'impresa non fornisca detta dichiarazione, l'ADISU non considererà presente una motivata e comprovata dichiarazione circa la presenza di tali segreti tecnici o commerciali tale da limitare il diritto di accesso alla documentazione presentata dall'impresa stessa.

## ART. 21) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, secondo gli elementi di valutazione e i relativi punteggi riportati di seguito:

OFFERTA TECNICA (max 70 punti)			
A. PRODOTTI/ SERVIZI OFFERTI		20	Tipologia formula per l'attribuzione del punteggio
A.1	<p>Servizio bar/ristorante: Qualità e varietà dei prodotti di bar/ristorazione;</p> <p>CRITERI MOTIVAZIONALI: Si considera migliore l'offerta che presenta una maggiore varietà e qualità dei prodotti offerti. Verrà inoltre premiato l'utilizzo di derrate di produzione locale, biologici, di gamma più bassa (gamma 1 - prodotti freschi; gamma 2- pronti all'uso; etc.);</p>	5	confronto a coppie
A.2	<p>Attività sociali e/o culturali: Ampiezza e la qualità del programma delle attività sociali e/o culturali che si intendono organizzare in favore dell'utenza.</p> <p>CRITERI MOTIVAZIONALI: Si considera migliore la proposta che presenta il programma più vasto, qualitativamente migliore e più coerente con la tipologia di utenza.</p>	10	confronto a coppie

A.3	Accettazione buoni pasto: Accettazione del pagamento da parte dell'utenza anche con buoni pasto (almeno i buoni pasto emessi dal fornitore della relativa convenzione CONSIP SPA attiva di volta in volta).	5	Assoluto on-off
<b>C. TUTELA DELL'AMBIENTE</b>		<b>5</b>	
C.1	Accorgimenti per la tutela dell'ambiente.  CRITERI MOTIVAZIONALI: Si considera migliore la proposta che presenta i migliori accorgimenti volti alla tutela dell'ambiente in aggiunta rispetto a quelli previsti dal capitolato.	5	confronto a coppie
<b>D. PIANI DI MANUTENZIONE E PULIZIA</b>		<b>10</b>	
D.1	Qualità del piano manutenzione: - degli impianti, - locali/struttura - attrezzature e arredi  CRITERI MOTIVAZIONALI: si considera migliore la proposta che permette quanto più di conservare le prestazioni del bene contenendo il normale degrado ed invecchiamento del bene, evitare disservizi, garantire la sicurezza	10	Confronto a coppie
D.1	Qualità del piano pulizie:  Qualità del piano pulizia CRITERI MOTIVAZIONALI: si considera migliore la proposta che permette quanto più di preservare l'igiebe e garantire il decoro dei locali (compresa l'area esterna).	10	Confronto a coppie
<b>F. INVESTIMENTI OBBLIGATORI (art. 3.8 del capitolato)</b>		<b>15</b>	
F.1	Qualità dell'investimento proposto  CRITERI MOTIVAZIONALI: si considera migliore la proposta che conferisca maggiore comfort (in termini di luminosità, rumorosità, temperatura, umidità, etc.), innovatività, accoglienza, efficacia strettamente connessa alle necessità e funzionalità del servizio; la proposta che prevede l'impiego di materiali e strumenti dotati della più elevata affidabilità tecnica e qualità estetica nonché la proposta caratterizzata dal minor impatto ambientale	15	confronto a coppie

<b>G. MIGLIORIE (art. 3.9 del capitolato - non sono ricompresi gli investimenti obbligatori di cui l'art.3.8)</b>		<b>15</b>	
G.1	Caratteristiche delle migliorie proposte  CRITERI MOTIVAZIONALI si considera migliore la proposta che conferisca maggiore comfort (in termini di luminosità, rumorosità, temperatura, umidità, etc.), innovatività, accoglienza, efficacia strettamente connessa alle necessità e funzionalità del servizio; la proposta che prevede l'impiego di materiali e strumenti dotati della più elevata affidabilità tecnica e qualità estetica nonché la proposta caratterizzata dal minor impatto ambientale	15	confronto a coppie
<b>H. DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA</b>		<b>5</b>	
H.1	Esistenza, esaustività, leggibilità, usabilità e adeguatezza della documentazione illustrativa della proposta  CRITERI MOTIVAZIONALI: si considera migliore la proposta che è corredata da documentazione più esaustiva, facilmente leggibile, sintetica, usabile e adeguata.	5	confronto a coppie
<b>OFFERTA ECONOMICA</b>			
<b>I.CANONE DI CONCESSIONE</b>		<b>30</b>	
I.1	Valore del canone ANNUO di concessione offerto (solo quota fissa)	30	Il punteggio max di 30 punti sarà attribuito all'operatore che avrà offerto il canone più alto; agli altri concorrenti si attribuiranno i punteggi mediante la seguente formula:  $P_i = 30 * (R_i / R_{max})^{0,5}$ dove : P <sub>i</sub> = punteggio concorrente i-esimo R <sub>max</sub> = Rialzo (valore assoluto) massimo offerto fra tutti i concorrenti; R <sub>i</sub> = Rialzo (valore assoluto) offerto dal concorrente i-esimo; Rialzo(valore assoluto)=valore canone offerto-35000,00.

Tipologia di formula per l'attribuzione del punteggio	Descrizione
lineare semplice (in base al parametro X)	Questa formula assegna i punteggi secondo la seguente espressione (interdipendente): $P_i = P_{max} * X_i / X_{max}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>P_{max}</math> = punteggio max attribuibile</li> <li>• <math>X_{max}</math> = valore del parametro X massimo offerto fra tutti i concorrenti</li> <li>• <math>X_i</math> = valore del parametro X offerto dal concorrente i-esimo</li> </ul> (Punteggio 0 all'offerta con parametro X=0; Punteggio massimo alla migliore offerta)
on-off	Questa formula assegna il punteggio massimo se la relativa condizione/criterio viene interamente soddisfatta. Altrimenti il punteggio assegnato è pari a zero
Elenco di scelte mutuamente esclusive	Questa formula assegna il punteggio in base alla condizione/criterio più favorevole soddisfatto fra tutti i possibili criteri [le scelte sono mutuamente esclusive-si può adottare una sola scelta]
Confronto a coppie	Metodo del confronto a coppie il cui algoritmo è descritto al paragrafo V delle Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" (approvate dall'ANAC con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016).  Si precisa che al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del criterio indicato al punto 2. del paragrafo V, e quindi "si trasforma la SOMMA dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie in coefficienti variabili tra zero ed uno;" (ex D.P.R. 207/2010 allegato P, punto II, lettera a) punto 2.)

### Riparametrazione

Al punteggio complessivo conseguito per l'offerta tecnica (sommatoria di tutti i punteggi conseguiti per ciascun criterio - eventualmente suddiviso in sub-criteri) sarà applicata la **riparametrazione**: sarà quindi assegnato il punteggio massimo previsto dal presente disciplinare (70 punti) al concorrente che avrà ricevuto il punteggio più elevato e, conseguentemente, tramite proporzione lineare, saranno assegnati i punteggi agli altri concorrenti. Non sarà applicata la riparametrazione per ciascun criterio o relativo sub-criterio.

### Sbarramento

Saranno ammessi alla valutazione delle offerte economiche i soli concorrenti che avranno riportato per la parte tecnica un punteggio complessivo, dopo aver applicato la riparametrazione, almeno pari a 40/70.

### Parità di punteggio

Nel calcolo dei punteggi verrà preso in esame sino alla terza cifra decimale. Nel caso in cui più concorrenti totalizzino il medesimo punteggio più alto, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che, oltre ad aver ottenuto il massimo dei punti, abbia offerto il valore più alto dell'offerta economica (canone). In caso di ulteriore parità si procederà direttamente, in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art.77, comma 2, del R.D. 827/1924).

Al punteggio complessivo conseguito per l'offerta tecnica (sommatoria dei punteggi conseguiti per ciascun criterio - eventualmente suddiviso in sub-criteri) sarà applicata la **riparametrazione**: sarà quindi assegnato il punteggio massimo previsto dal presente disciplinare (70 punti) al concorrente che avrà ricevuto il punteggio più elevato e, conseguentemente, tramite proporzione lineare, saranno assegnati i punteggi agli altri concorrenti. Non sarà applicata la riparametrazione per ciascun criterio o relativo sub-criterio.

## **ART. 22) OPERAZIONI DI GARA**

Nelle more dell'attuazione dell'art. 77 del Codice, la Commissione giudicatrice sarà nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Si provvederà a nominare anche un Seggio di gara, composto da un Presidente di gara e da due testimoni, per la fase di apertura della documentazione.

La prima seduta pubblica della procedura di gara avrà luogo alla presenza del Seggio di gara presso la sede amministrativa dell'ADISU, Via Benedetta, 14 - Perugia – all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti tramite la piattaforma telematica e sul sito internet dell'A.Di.S.U. almeno due giorni prima la data fissata e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti, muniti di un documento di riconoscimento con fotografia. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti tramite la piattaforma telematica e sul sito internet dell'A.Di.S.U. almeno due giorni prima la data fissata.

Sulla base della documentazione contenuta nella Documentazione Amministrativa, il Seggio di gara, nella prima seduta, procederà:

- i. al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa,
- ii. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, a richiedere, nei limiti e ai sensi dell'art. 83, co.9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, il Seggio di gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- vi. ai sensi dell'art.85, co.5, del Codice, il Seggio di gara può chiedere ai concorrenti, anche a campione e in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di



essi, qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

All'esito di tali verifiche il Seggio di gara provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

Il Seggio di gara, in seduta pubblica procederà all'apertura della offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e provvederà a trasmettere al Presidente della Commissione giudicatrice le buste contenenti le offerte tecniche.

In seduta riservata, la Commissione giudicatrice procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte all'articolo precedente.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, alla presenza del Seggio di gara, comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; il Seggio di gara procederà poi all'apertura delle offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

Nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, la Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritti nel presente disciplinare e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

Qualora venga accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà alla loro esclusione.

In tal caso, se necessario, la Commissione giudicatrice provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

All'esito delle operazioni di cui sopra si procederà alla formazione della graduatoria di gara.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo, si chiude la seduta pubblica e ne viene data comunicazione ai presenti e al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Codice con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

## **ART. 23) AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE**

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, provvede all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la stessa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della stessa ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice nonché la facoltà di procedere all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta, ove ritenuta valida. È ammessa l'esecuzione del contratto anticipata, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, nelle ipotesi e secondo le prescrizioni di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016.

## **ART. 24) STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata. L'Aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto dovrà:

- prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
- versare l'importo delle spese contrattuali nella misura che verrà comunicata dalla stazione appaltante;
- versare l'importo delle spese di pubblicazione nella misura e con le modalità di pagamento comunicate dalla stazione appaltante;
- trasmettere alla stazione appaltante l'elenco dei nominativi del personale impiegato e le relative informazioni (anagrafica, CCNL applicato, qualifica, inquadramento, orario settimanale, ecc...);
  - assicurazioni;
- produrre ogni altro documento richiesto con la comunicazione dell'aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Al concorrente che risulti aggiudicatario qualora si rifiuti di stipulare il contratto gli verrà incamerata la cauzione provvisoria prestata, fatte salve ulteriori azioni.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, comma 11 del Codice e del DM 2.12.2016 (GU 25.1.2017 n.20), le spese per le predette pubblicazioni devono essere rimborsate per interno dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta inoltrata dalla stazione appaltante. Tali spese che vengono stimate, in via presuntiva in circa € 4.000,00, potranno essere quantificate precisamente solo successivamente al termine delle procedure di gara.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **ART. 25) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Perugia rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

## ART. 26) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si forniscono le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 GDPR. L'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. L'informativa è una comunicazione rivolta all'interessato che ha lo scopo di informarlo sulle finalità e le modalità dei trattamenti operati dal Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento (art. 26 del Reg. UE 2016/679) è l'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADISU) in persona del legale rappresentante, con sede in Perugia, via Benedetta, 14, telefono 075 4693000, e-mail [adisu@adisu.umbria.it](mailto:adisu@adisu.umbria.it) – PEC [adisu@pec.it](mailto:adisu@pec.it).

Il Responsabile per la protezione dei dati Personali (art. 38 del Reg. UE 2016/679) è l'Avv. Emanuele Florindi che potrà essere contattato all'indirizzo e-mail [dpo@adisu.umbria.it](mailto:dpo@adisu.umbria.it).

La base giuridica del trattamento dei dati è effettuata a norma di legge (art. 6, paragrafo 3, lettera *b*) Reg. UE 2016/679 e art. 2-ter D.Lgs. 196/2003). I dati personali sono trattati dall'ADISU nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione.

Il Titolare, utilizzerà i dati personali forniti per perseguire i propri fini istituzionali o ad essi strumentali e quindi per la partecipazione a tutte le fasi della procedura di gara (ammissione, esclusione, aggiudicazione e stipulazione e per dare adempimento a tutti gli obblighi previsti dalla legge o dalla Autorità preposte, relativamente all'intero svolgimento della gara. Considerato che la partecipazione per l'affidamento alle procedure di appalti e concessioni determina l'attivazione di rapporti contrattuali e precontrattuali con la stazione appaltante, non è necessario che l'interessato esprima il consenso al trattamento dei propri dati personali. Il Titolare del trattamento qualora intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quelle per cui sono stati ottenuti, seppur pertinente, dovrà ottenere il consenso al trattamento dei dati dell'interessato.

I dati personali di persone fisiche oggetto del trattamento possono essere, a titolo esplicativo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero di documento di identificazione.

Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 paragrafo 1 GDPR.

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini dell'accertamento e verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 in conformità alle previsioni di cui al codice degli appalti(d.lgs. 50/2016) e al DPR 445/2000. I dati personali sono, inoltre, inseriti nella sezione Amministrazione trasparente e nel sito istituzionale dell'ADISU al seguente indirizzo [www.adisu.umbria.it](http://www.adisu.umbria.it) e rimarranno pubblicati per il tempo previsto dalla legge. Tali dati saranno indicizzati dai motori di ricerca.

I dati forniti potranno essere comunicati:

- al personale interno dell'ADISU coinvolto nelle attività inerenti il procedimento di gara;
- ai concorrenti che partecipano alla gara ed a ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e all'art. 53 del d.lgs.50/2016;
- ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione.

I dati forniti **non sono** trasferiti all'estero o all'esterno dell'Unione Europea.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) del GDPR, i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della normativa vigente.

Il conferimento dei dati per la suddetta finalità è un requisito necessario per poter espletare tutte le

procedure di affidamento ai sensi del d.lgs. 50/2016.

L'Interessato potrà far valere i propri diritti (artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 GDPR), rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4 GDPR. L'Interessato ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADISU) all'indirizzo e-mail [adisu@adisu.umbria.it](mailto:adisu@adisu.umbria.it) e alla PEC: [adisu@pec.it](mailto:adisu@pec.it) l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal GDPR, ai sensi dell'art. 15 lettera *f*), lo stesso ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera *a*) e art. 9, paragrafo 2, lettera *a*), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento fornirà all'interessato in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell'art. 20 del GDPR.

#### **ALLEGATI:**

- 1) Istanza di partecipazione concorrente singolo - Raggruppamento Temporaneo di imprese/Consorzio ordinario/Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete/GEIE
- 2) Modello di Documento di Gara Unico europeo (DGUE)
- 3) Dichiarazione integrativa al modello DGUE
- 4) Modello offerta tecnica
- 5) Modello offerta economica
- 6) Modello sopralluogo
- 7) Disciplinare telematico
- 8) Timing di gara